

LEGGE REGIONALE

" Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia".

*Consiglio Regionale
della Puglia*

Legge Regionale

" ~~Adozione~~ dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

ART. 1

1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto regionale, sono adottati lo stemma ed il gonfalone quali simboli ufficiali della Regione Puglia.
2. Sono, altresì, stabilite le caratteristiche del sigillo regionale.

ART. 2

1. Lo stemma della Regione Puglia é costituito da uno scudo san-
nitico e da una corona d'oro speciale. Lo scudo presenta l'albero
di olivo in campo di argento racchiuso dall'ottagono di rosso vesti-
to di azzurro, rappresentato dal bozzetto allegato A) che forma par-
te integrante della presente legge.

ART. 3

1. Il gonfalone della Regione presenta un drappo rettangolare di mt. 2 x 1 di bianco con due pali di verde e rosso con la scritta centrata in oro "Regione Puglia" sotto la quale campeggia lo stemma sopra descritto, rappresentato dal bozzetto allegato B) che forma parte integrante della presente legge.
2. L'esposizione e l'uso del gonfalone della Regione nelle pubbliche funzioni avverrà esclusivamente nei casi previsti dalla Legge della Repubblica.
3. Il gonfalone verrà custodito nell'ufficio del Presidente del Consiglio regionale.

ART. 4

1. Il sigillo della Regione é di forma circolare, al centro riporta lo stemma rappresentato dal bozzetto allegato C), che forma parte integrante della presente legge, e sulla bordatura la dicitura "Regione Puglia" con l'indicazione dell'organo regionale cui il sigillo é assegnato.

ART. 5

1. Il sigillo é assegnato:
 - al Consiglio regionale ed al suo Presidente;
 - al Presidente della Giunta regionale.
2. Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli organi sopraindicati.

3. Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i dirigenti dei servizi regionali cui gli stessi sono assegnati.

ART. 6

1. La raffigurazione dello stemma della Regione deve essere apposta sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni tabella indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sul la carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi ed uffici regionali.

ART. 7

1. L'uso dei simboli della Regione é escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell'Ente.

ART. 8

1. Al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta, alle deputazioni dell'Assemblea regionale presenti a manifestazioni ufficiali nel territorio della Regione, compete l'uso della bandiera distintiva raffigurata nel bozzetto allegato D), che forma parte in tegrante della presente legge.

ART. 9

(Norma Finanziaria)



1. L'onere ~~riveniente~~ dall'applicazione della presente legge, valutato in £. 100.000.000=, trova copertura nel capitolo 0001485 del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1988 "Stemma e gonfalone della Regione Puglia", che viene istituito con la presente legge, previo prelevamento di pari somma, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 1020010 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente".


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Prof. Nicola Di Cagno)


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)









Consiglio Regionale
della Puglia

92

E' estratto del verbale della seduta del 26 luglio 1988, ed
é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)

- 3 AGO. 1988



p.c.c. (Silvana Vernola)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA

N. 16236/20198

Bari, *5 SET. 1988

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma,
della Costituzione della Repubblica Italiana.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

[Handwritten signature]

legge 297